

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Iscrivibilità degli atti societari - Ampliamento del ruolo del notaio - Commento alle modifiche apportate alla legge 24 novembre 2000 n. 340

Commissione Studi Civilistici – Giugno 2003

La Legge 27 dicembre 2002 n. 284 (in G.U. 28 novembre 2002 n. 303) ha convertito con modifiche il Decreto Legge 25 ottobre 2002 n. 236 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.

Detta legge inserisce nel citato decreto l'art. 13-*ter* e viene così a modificare l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000 n. 340 - già modificato dall'art. 3 comma 13 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 – aggiungendovi, dopo il secondo comma, i seguenti:

“2-*bis*. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

2-*ter*. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-*bis* possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione”.

Entrambe le innovazioni sono di interesse per l'attività notarile, ma di particolare rilevanza appare quella introdotta dal comma 2-*ter*, dal quale sembra ricavarsi un ampliamento del ruolo del notaio in ordine al controllo di iscrivibilità degli atti societari.

Non si registra nessun cambiamento in ordine agli atti di società di capitali, sui quali compete al notaio il controllo per l'iscrivibilità, oltre ovviamente al prodromico controllo di legalità spettantegli istituzionalmente. Tale infatti è il trattamento riservato dagli artt. 2330, 2411 e 2436 cod. civ. e dall'art. 13 del D.P.R. 581 del 1995 agli atti soggetti ad omologazione (ora controllo del notaio) per i quali il vaglio dell'Ufficio è circoscritto alla verifica della regolarità formale della documentazione.

Non altrettanto invece può affermarsi con riferimento agli atti diversi dai pre-

cedenti e soggetti ad iscrizione.

Fino alla novità legislativa in esame infatti, qualora questi atti fossero stati presentati per l'iscrizione direttamente dall'interessato (ancorché ricevuti o autenticati da notaio), il controllo dell'Ufficio del Registro si estendeva non solo sul piano formale ("allegazione dei documenti ..." art. 11 comma 6 lett. d) DPR 7 dicembre 1995 n. 581) ma anche su quello sostanziale di legalità, essendo esso tenuto ad accertare "la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge" (art. 11 comma 6 lett. c) DPR n. 581/1995); e ciò almeno secondo una diffusa interpretazione (anche se non condivisa per ciò che concerne gli atti notarili)

Ora invece, stabilendo il citato comma 2-ter che i pubblici ufficiali, tenuti all'iscrizione nel Registro Imprese, possono in ogni caso richiedere direttamente l'esecuzione delle formalità per (tutti) gli atti da essi rogati o autenticati, sembra demandare al pubblico ufficiale il controllo sostanziale per l'iscrizione anche sugli atti soggetti ad iscrizione, diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 32 della legge 340/2000.

In conclusione il citato comma 2-ter, se da un lato sottrae il controllo per l'iscrizione sugli atti ricevuti o autenticati da pubblico ufficiale al Registro Imprese, che resterebbe solo competente a verificare la mera regolarità formale della documentazione, dall'altro estende il controllo di iscrivibilità del notaio su tutti gli atti soggetti ad iscrizione.

Mauro Leo

(Riproduzione riservata)